

Pubblicato il 07/10/2021

N.00305 ~~2021~~ REG.PROV.CAU.  
N. 00716/2021 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 716 del 2021, proposto da:

Angelo Ugas, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone e Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero Pubblica Istruzione,

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna,

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna –Ambito Territoriale di Cagliari,

rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliati in Cagliari presso gli uffici della medesima, via Dante n. 23;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

- del provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale per La Sardegna, Ambito territoriale di Cagliari, Liceo Artistico e Musicale “Foiso Fois” prot. 12810/05.08.2021 a mezzo del quale l'Amministrazione resistente ha depennato il ricorrente dalle graduatorie provinciali GPS della Provincia di Cagliari per la classe

di concorso A030 nella parte in cui si pone in rilievo un contrasto con l'ordinanza ministeriale 60/2020 del Ministero dell'Istruzione e con il DM n. 51/2021;

- del decreto dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Cagliari, n. 480 del 30 agosto 2021 di pubblicazione delle graduatorie di 1° fascia e 1° fascia aggiuntiva laddove non risulta il nominativo di parte ricorrente;

- nonché, per quanto occorrer possa del DM n. 51/2021 laddove le clausole di cui agli art. 1 e 2, in ordine ai requisiti di accesso per la prima fascia aggiuntiva, fossero ritenute escludenti rispetto al diritto dei docenti abilitati o specializzati all'estero ed il cui titolo sia in attesa di riconoscimento anche in quanto contrastante con l'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020 e nella parte in cui (art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;

- del Decreto Ministro dell'Istruzione n. 242 del 30 luglio 2021, di attuazione del precedente;

- della Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089, nella parte in cui non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;

- di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati, emessi nell'ambito del procedimento ministeriale di riconoscimento della Professionalità Docente conseguita all'estero;

- nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso e per la declaratoria in via cautelare mediante qualsiasi provvedimento cautelare ritenuto opportuno;

- del diritto di parte ricorrente all'inserimento nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze per l'Anno Scolastico 2021/2011 in attuazione dell'art. 7, comma 4, lettera e/ dell'Ordinanza Ministeriale

n. 60/2020, su posti di sostegno, mediante l'inserimento della specializzazione sul sostegno conseguita in Romania, in corso di riconoscimento;  
e per la condanna in forma specifica delle Amministrazioni intimata all'adozione di tutti i provvedimenti opportuni al fine di tutelare il diritto della parte ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2021 il dott. Tito Aru;

Considerato:

che l'esclusione del ricorrente dall'inserimento negli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze (g.p.s.) dell'a.t.s. di Cagliari (art. 10 dell'O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 e del D.M. n. 51 del 3 marzo 2021) per la classe di concorso A030, si fonda sul rilievo che il titolo di specializzazione conseguito all'estero è privo di riconoscimento in Italia ai sensi della normativa vigente;

che in data 17 dicembre 2020 il ricorrente ha presentato al Ministero dell'Istruzione domanda di riconoscimento del titolo abilitante all'insegnamento conseguito all'estero (Romania);

che il relativo procedimento amministrativo non risulta allo stato concluso, evidenziandosi dunque la necessità di attendere il completamento della valutazione amministrativa circa l'idoneità del titolo conseguito all'estero all'inserimento nelle graduatorie di cui sopra, non potendo conseguire il ricorrente in sede giurisdizionale, e tanto meno in sede cautelare, un risultato sostanzialmente sostitutivo delle valutazioni affidate all'autorità scolastica;

Ritenuto che pertanto non sussistono i presupposti per la concessione dell'invocata misura cautelare.

Ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), respinge l'istanza cautelare in epigrafe.

Compensa le spese della presente fase del giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Dante D'Alessio, Presidente

Tito Aru, Consigliere, Estensore

Antonio Plaisant, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**Tito Aru**

**IL PRESIDENTE**

**Dante D'Alessio**

ASSEVERAZIONE DI CONFORMITA'      IL SEGRETARIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 22,  
co. 2 C.A.D. dichiaro che il presente  
documento contenente l'ordinanza allegata al presente Modulo Deposito,  
è copia informatica dell'originale  
Isola del Liri, 26.11.2021  
Avv. Antonio Rosario Bongarzone